

IL NUOVO REGIME FISCALE DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO PER LE GRANDI IMPRESE

Bergamo, 22 Novembre 2017



IL RISCHIO FISCALE D'IMPRESA: SPECIFICITA' E COLLOCAZIONE NELL'AMBITO DELL'E.R.M.

Cooperative compliance

Legge 11 marzo 2014, n. 23

Art. 6

2. Il Governo e' altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, **incentivi** sotto forma di **minori adempimenti** per i contribuenti e di **riduzioni delle eventuali sanzioni**, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di **interpello preventivo con procedura abbreviata**.



Cooperative compliance

Legge 11 marzo 2014, n. 23



Impegno

- Sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale
- Chiara attribuzione di responsabilità nell'ambito del SCI

Beneficio

- Minori adempimenti
- Riduzione delle sanzioni
- Procedure interpello abbreviate



Cooperative compliance

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128



Articolo	Contenuto
3	Introduzione del regime di adempimento collaborativo
4	Requisiti di accesso al nuovo regime
5	Doveri imposti dall'adesione al nuovo regime
6	Effetti derivanti dall'adesione al nuovo regime

Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo



Cooperative compliance

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Art. 3

1. Al fine di

- promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di
 - favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito **il regime di adempimento collaborativo** fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di **rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.



Cooperative compliance

Il nuovo regime di adempimento collaborativo:
Requisiti (art. 4)



1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato di un **efficace** sistema di **rilevazione, misurazione, gestione e controllo** del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
2. Il sistema deve assicurare:
 - a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
 - b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
 - c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.



Cooperative compliance

Il nuovo regime di adempimento collaborativo:
Requisiti (art. 4)



3. Il sistema deve prevedere con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.



Cooperative compliance

Il nuovo regime di adempimento collaborativo: **Requisiti soggettivi (art. 7)**



4. a) In fase di prima applicazione: il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro;
- b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime



Cooperative compliance

Il nuovo regime di adempimento collaborativo:

Requisiti soggettivi (art. 7)

In fase di prima applicazione e cioè fino al 31 dicembre 2019 (d.m. 30 dicembre 2016): il regime è riservato:

1. ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
2. ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro;
3. alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione"), indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi;
4. ai soggetti che svolgono, nei confronti dei contribuenti sub 1) e 2), funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali;
5. ai soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro nei cui confronti i contribuenti sub 2) svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali.



Il regime di adempimento collaborativo: una rivoluzione copernicana nei rapporti tra impresa e fisco



2008

L'OCSE pubblica lo studio "*Into the role of tax intermediaries*"
Nasce in Italia il tutoraggio fiscale delle grandi imprese

2013

L'OCSE pubblica lo studio "*Co-operative compliance: a framework*"
Il 25 giugno viene avviato in Italia il progetto pilota dell'Agenzia delle Entrate sulla co-operative compliance delle grandi imprese

2015

Entra in vigore il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che introduce il regime facoltativo di adempimento collaborativo per le grandi imprese

2016


Il 14 aprile l'Agenzia delle entrate pubblica il primo provvedimento del Direttore sull'accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo
A giugno L'OCSE pubblica lo studio "*Building a better tax control framework*"
Il 16 settembre l'Agenzia delle entrate emana la circolare n. 38/E contenente chiarimenti sul nuovo regime di adempimento collaborativo

2017

Il 26 maggio l'Agenzia delle entrate pubblica il secondo provvedimento del Direttore sull'accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo.

2020

Il nuovo regime di adempimento collaborativo viene reso accessibile a tutte le imprese con fatturato superiore a euro 100 milioni ed a tutte le imprese appartenenti a gruppi




La normativa consente l'accesso al regime di adempimento collaborativo solo a soggetti caratterizzati da taluni requisiti dimensionali o che si trovino in talune circostanze qualificanti



OGGI




domani



I contribuenti attualmente presentano le proprie dichiarazioni fiscali, che possono essere oggetto di verifica negli anni successivi (in Italia, 5). Eventuali rilievi dell'amministrazione finanziaria, comprensivi di sanzioni ed interesse, possono rettificare anche significativamente i dati relativi alle imposte, generando incertezza.




I contribuenti ammessi al regime si sono dotati di un Tax Control Framework, che assicura loro piena consapevolezza nella gestione dei rischi fiscali, consentendo di rilevarli per comunicarli tempestivamente all'autorità fiscale ("trasparenza"). L'Agenzia delle Entrate instaura col contribuente un'interlocuzione costante sulle operazioni più significative, anticipando se necessario il controllo. Al termine di questo percorso, qualora contribuente ed Agenzia abbiano trovato un accordo sulle posizioni fiscali analizzate, le dichiarazioni presentate dal contribuente non saranno più oggetto di alcuna ulteriore verifica. Si è pertanto generata "certezza".



TAX CONTROL FRAMEWORK

TCF: percorso di mitigazione dei rischi fiscali






Rischio fiscale «rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o le finalità dell'ordinamento»

Agenzia Entrate, prov. del Direttore n. 54237/2016 del 14.04.2016;
D.M. 15.06.2016, art. I, co.2



«I rischi si
generano
dalla non
conoscenza
di quello
che
stiamo
facendo»
Warrent Buffet







(*) «Enterprises, advisors, auditors and revenue bodies need to be aware of the fact that to be in control for tax means the need to be in control of tax consequences of all processes and transactions within the enterprise and not only the tax processes. This report defines the focus of the «Tax Control Framework» (TCF), as the internal control of all processes and transactions with tax consequences»

Fonte: Co-operative compliance: a framework – OCSE 2013 pag.59





S.C.I.: LE INTERRELAZIONI TRA I SOTTO-SISTEMI

MODELLO 231/2001
(comprensivo del "Modello anticorruzione")

FRAUD MANAGEMENT FRAMEWORK

TAX CONTROL FRAMEWORK

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI



(Fonte: CoSO* Report)



Il “SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO” inteso come “INSIEME DELLE PROTEZIONI” ADOTTATE PER CONTENERE I RISCHI AZIENDALI (COSO CONTROL MODEL)

Mission / Obiettivi operativi

Organizzazione / Poteri / Responsabilità

Know-how / Formazione


Norme / Procedure / Istruzioni operative

Sistemi informativi di supporto

Attività di controllo specifiche

Pianificazione operativa

Reporting informativo direzionale



Per **i rischi non accettabili**, o **con protezioni carenti**, deve essere definito un apposito **action plan**



Gli 8 componenti del «Sistema di Gestione dei Rischi» (ERM Framework)

GLI OTTO ELEMENTI DEL **PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO** **AZIENDALE** SECONDO IL MODELLO E.R.M.

1. Ambiente interno

Risk policy
Valori etici
Sistema delle deleghe
Politiche HR

2. Definizione degli obiettivi

Obiettivi strategici
Obiettivi operativi
Obiettivi reporting
Obiettivi di conformità

3. Identificazione degli eventi potenziali o minacce

Minacce interne ed esterne
Derivanti da rischi e/o incertezze

4. Valutazione del rischio

Probabilità
Impatto

GLI OTTO ELEMENTI DEL **PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO** **AZIENDALE** SECONDO IL MODELLO E.R.M.

1. Risposta al rischio

Riflessi in termini di probabilità e impatto
Raggiungimento del rischio accettabile
Costi e benefici

2. Attività di controllo

Politiche e procedure per assicurare il raggiungimento degli obiettivi
Azioni di risposta ai rischi
Parte integrante dei processi gestionali

3. Informazione e comunicazione

Sistema informativo aziendale
Circolazione delle informazioni interna ed esterna

4. Monitoraggio

A garanzia di un sistema di controlli adeguato

Componenti del Sistema non presenti nel CoSo report-Framework sul sistema di controllo interno

IL «PROGETTO TAX COMPLIANCE»

I MODULI OPERATIVI

MODULO 1

- Valutazione del S.C.I. secondo gli standard applicabili alla Società in materia di conformità fiscale.
- Individuazione dei fattori di rischio generali di errori significativi.
- Monitoraggio del S.C.I.

MODULO 2

- Individuazione e valutazione dei rischi fiscali per attività.
- Istituzione della banca dati dei rischi fiscali.
- Gestione dei flussi comunicativi
- Gestione delle attività di controllo e monitoraggio





MODULO
1

INTERVISTE E QUESTIONARI

Per raccogliere informazioni utili al Progetto ed effettuare il Risk assessment

WORK SHOP

Per condividere gli esiti delle fasi intermedie del Progetto ed acquisire contributi da più Funzioni

TOOL E.L.C.

Per rappresentare l'esito degli «Entity level controls» e del relativo «action plan» con appositi grafici, report etc.



LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA SULLA COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

